



COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma, 12 - ☎ 26010 – Monte Cremasco (CR) - ☎ 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635
e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it - pec : polizialocale.montecremasco@pec.it

R. O. Nr. 08/2025	O	Istituzione temporanea del restringimento della carreggiata regolato segnaletica stradale lungo la VIA GIUSEPPE VERDI nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 5, nonché limite di velocità scalare di 10 km/h in avvicinamento alla zona dei lavori, nel periodo dal 17/02/2025 al 28/02/2025 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 e comunque sino a fine lavori, per posizionamento piattaforma mobile.
Data 13/02/2025		
Prot. 1303/25	G	
	E	
	T	
	O	

IL SINDACO

VISTA la richiesta pervenuta in data 12/02/2025 Prot. n. 1303 dalla Sig.ra TIRONI Elvira la quale richiede l'emissione di ordinanza alla circolazione per il restringimento della carreggiata lungo la Via GIUSEPPE VERDI nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 5, nel periodo dal 17/02/2025 al 28/02/2025 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 e comunque sino a fine lavori, per posizionamento piattaforma mobile;

VISTA l'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico nr. 06/2025 del 13/02/2025;

ACCERTATO che per poter garantire l'incolumità delle persone e assicurare la normale circolazione stradale si rende necessario nel tratto di strada interessato dall'occupazione, istituire il restringimento parziale e temporaneo della carreggiata regolato segnaletica stradale lungo la Via GIUSEPPE VERDI nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 5, limite di velocità a scalare di 10 km/h in avvicinamento alla zona dei lavori, nel periodo dal 17/02/2025 al 28/02/2025 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 e comunque sino a fine lavori, per posizionamento piattaforma mobile;

RITENUTO che le modalità di esecuzione dei lavori rendano necessario tutelare la sicurezza della circolazione stradale e al contempo la pubblica incolumità assumendo i relativi provvedimenti in base a quanto dettato dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.

VISTO il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

C_F434 - - 1 - 2025-02-14 09:00:1374

nel periodo dal 17/02/2025 al 28/02/2025 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 e comunque sino a fine lavori,

- L'istituzione temporanea del restringimento della carreggiata regolato mediante segnaletica stradale lungo la Via GIUSEPPE VERDI nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 5;
- Il limite di velocità a scalare di 10 km/h in avvicinamento alla zona dei lavori, lungo la Via GIUSEPPE VERDI nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 5;
- Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'**Impresa esecutrice dei lavori**, che resta unico responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando il Comune di Monte Cremasco da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria;

DEMANDA

- Che il Direttore Lavori, quale responsabile del cantiere**, porti a conoscenza la Ditta esecutrice dei lavori, delle regolamentazioni dettate dalla presente Ordinanza, provveda alla verifica della segnaletica utilizzata e al controllo sulla congruità ed efficienza della stessa per tutta la durata del cantiere;
- Che la ditta esecutrice dei lavori o altra subappaltatrice autorizzata** individuata nell'**Impresa esecutrice dei lavori**, affinché provveda a portare a conoscenza al pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali secondo quanto imposto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002 ivi compresa quella di cantiere mobile e di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposto in modo ben visibile sulla testata del cantiere; La ditta esecutrice dei lavori resterà responsabile, in solido con eventuali ditte autorizzate e/o subappaltatrici dei lavori stessi e della posa della segnaletica.
- Che i segnali siano scelti dalla Direttore Lavori ed installati dalla Ditta esecutrice dei lavori**, in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche seguendo schemi segnaletici differenziati per categoria di strade e fissati con disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e nel rispetto del DPR n.495/92. Qualora i segnali da porre siano in contrasto con la segnaletica stradale permanente questa va rimossa o coperta con la segnaletica temporanea che, ad ultimazione dei lavori, dovrà essere tempestivamente rimossa per il ripristino della segnaletica permanente;

AVVERTE

Durante le ore notturne qualsiasi tipo di ostacolo o limitazione, dovrà essere adeguatamente evidenziata da segnalatori luminosi.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per gli eventuali danni causati a cose e/o persone.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il: *Sovrintendente di Polizia Locale Sponchioni Augusto*.

Gli Operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

C_F434 - - 1 - 2025-02-14 - 0001374

I trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione della Legge.
- Straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- Gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art. 37, c. 3, del Codice della Strada D Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. a secondo della procedura prevista dell'art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

DISPONE

L'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle forme e nei termini di legge, pubblicazione sull'App "ComuneInforma" e mediante la consegna ai seguenti soggetti:

- Al richiedente tironielvira@gmail.com
- Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it
- Stazione Carabinieri di Pandino stcr129280@carabinieri.it
- Ufficio Tecnico Comunale: ufficio.tecnico@comune.montecremasco.cr.it

Dalla Residenza Municipale lì, 13/02/2025



Il Sindaco
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

C_F434 - - 1 - 2025-02-14 - 0001374

